CAMERA DEI DEPUTATI N. 1798

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(RUFFINI)

—

Disposizioni in materia penale e di prevenzione

Seduta del 18 ottobre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — È ormai un dato della comune esperienza che la situazione dell'ordine pubblico esistente nel paese presenta da più tempo aspetti di tale drammatica gravità da richiedere interventi immediati e decisi dei poteri dello Stato che affrontino i relativi problemi con la necessaria rapidità e concretezza.

I gravissimi episodi di criminalità comune e politica accaduti negli ultimi mesi dimostrano chiaramente come le varie manifestazioni della delinquenza organizzata hanno tutte il risultato, sia pure in misura e con modalità diverse, di mettere in pericolo la pacifica convivenza dei cittadini e la sopravvivenza stessa delle istituzioni democratiche.

È perciò necessario, come tutte le forze politiche riconoscono e come tutta la popolazione vivamente reclama, che lo Stato democratico si impegni a svolgere una azione complessiva ed articolata capace di contenere e reprimere, con opportuna efficacia, la criminalità dilagante.

Ogni debolezza al riguardo od ogni indugio ulteriore potrebbero alimentare la pericolosa suggestione che la crescita allarmante della criminalità e la difficoltà di sconfiggerla siano una fatale conseguenza dell'aspetto democratico dello Stato, e che non sia quindi possibile trovare un'adeguata soluzione al problema se non in una prospettiva autoritaria delle istituzioni. Nulla invece è più falso di questa opinione, perché anche nel regime democratico l'ordine, la tranquillità dei cittadini e la sicurezza sociale costituiscono un bene gelosissimo, che tutti sono interessati a difendere, a garanzia della libertà dei singoli e della collettività. Occorre soltanto che la società democratica sappia elaborare, per opporsi alla criminalità comune e politica, una strategia globale che tenda da un lato a rimuovere le cause che sono all'origine del fenomeno e dall'altro a provocare una più efficace prevenzione e repressione dei reati, attraverso un programma di interventi diretti a potenziare gli strumenti operativi esistenti, ad accrescere la funzionalità e l'efficacia dell'apparato di polizia, infine a risolvere i problemi della giustizia, delle carceri e della magistratura.

Ma una strategia di ampio respiro, come quella ora delineata, non può avere speranza di successo, se prima non vengono ristabilite le condizioni d'ordine e di tranquillità indispensabili per portare avanti un più approfondito discorso in ordine ai fattori sociali ed organizzativi della crisi in atto.

In questa prospettiva, non si può fare a meno di riconoscere che, in un momento come quello attuale, così carico di tensioni e di oscuri pericoli, è preliminare ed urgente l'esigenza di adottare alcune misure legislative, intese ad accrescere la efficacia dell'apparato di prevenzione ed in genere del nostro sistema penale nei confronti delle forme più pericolose della criminalità organizzata ed eversiva.

Il presente disegno di legge si muove appunto in questa direzione, proponendo alcune modifiche e integrazioni della legislazione vigente, che sostanzialmente corrispondono a quelle indicate nella mozione approvata dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1977 e che hanno come solo obiettivo quello di adeguare la risposta del diritto all'indubbia, maggiore pericolosità di cui ha dato prova in tanti recenti episodi la nuova criminalità.

Ma proprio perché hanno di mira una finalità così specifica e limitata, le misure che si pongono all'approvazione del Parlamento possono essere valutate nella loro esatta portata solo se vengono considerate come nient'altro che un momento, sia pure indispensabile, della nuova impostazione che il Governo intende dare, col sostegno delle forze politiche e dei cittadini, alla lotta contro la delinquenza, alla soluzione dei problemi dell'ordine pubblico e più in generale della giustizia. In una strategia articolata, che affronti questi problemi in termini adeguati alle richieste di una società civile e moderna, deve in primo luogo trovare posto l'esigenza di un trattamento differenziato delle varie forme di delinquenza che eserciti una repressione non indiscriminata di ogni forma di devianza, ma che nello stesso tempo assicuri convenientemente la difesa dei singoli e della collettività dalle aggressioni più pericolose. Come è ormai necessario che per le infrazioni di minore rilievo sociale siano previsti modi e strumenti di repressione diversi da quelli impiegati in un contesto socio-politico per tanti aspetti non comparabile a quello attuale, così è divenuta sempre più pressante l'esigenza di mettere lo Stato democratico in condizioni di fronteggiare con successo le forme di criminalità più pericolose e in particolare quelle che per le finalità eversive che perseguono, o per le caratteristiche e la forza delle organizzazioni da cui traggono origine, appaiono del tutto estranee, sia sul terreno qualitativo sia su quello quantitativo, agli schemi tradizionali della comune delinquenza.

Il Governo, pertanto, nel momento stesso in cui sollecita, con un separato disegno di legge, una profonda revisione del sistema penale, diretta a punire le infrazioni più lievi con sanzioni amministrative o con pene sostitutive della detenzione, avverte in tutta la sua urgenza il dovere di ridare nuovo vigore all'iniziativa dello Stato nei confronti della delinquenza organizzata e quindi di munire l'apparato di prevenzione e l'organizzazione giudiziaria degli strumenti normativi indispensabili

per combattere, con la fermezza e il rigore dovuti, coloro che attentano all'ordine democratico e alla sicurezza dei singoli e della comunità sociale.

Questo proposito il Governo intende realizzare, nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana e senza allontanarsi dalle linee di fondo del nostro sistema penale e processuale. La risposta dello Stato ai delitti dei terroristi e in generale della nuova criminalità organizzata non deve esprimersi in termini d'esemplarità minacciosa o di atteggiamenti vendicativi, perché così non solo si tradirebbero gli ideali di libertà e di giustizia della nostra società democratica, ma si rischierebbe di dare allo Stato un volto violento che non gli è proprio e quindi di portare alimento alle ideologie deliranti, con cui i criminali cercano di spiegare la loro ribellione e le loro folli azioni.

Occorre invece ribadire ancora una volta, con la concretezza dei fatti, che la nostra è una società libera e civile che, nonostante la sopravvivenza di forme tenaci di ingiustizia, appare sempre più nettamente caratterizzata, senza possibilità di ritorni, dalle strutture di una democrazia reale, intesa ad arricchire i rapporti sociali di nuovi contenuti di eguaglianza e di libertà. Perciò anche di fronte a manifestazioni criminose, così allarmanti come quelle che negli ultimi tempi si sono susseguite nel paese, lo Stato deve comportarsi in modo conseguente agli accennati principi, non rinunciando al dovere di difendere con tutta l'energia possibile la sicurezza e la tranquillità di tutti, ma nemmeno abbandonandosi a una logica meramente repressiva. Bisogna cioè replicare al terrorismo e alla criminalità organizzata con la fermezza dello Stato di diritto, che sa essere giusto, anche quando deve essere severo, e che è ben capace, se l'aiuta il consenso dei cittadini, di sconfiggere chi attenta all'ordinato sviluppo della convivenza sociale con la forza della democrazia, senza ricorrere a strumenti estranei alla democrazia

In aderenza a questa linea, il presente disegno di legge tende a raggiungere l'obiettivo di rendere più energica l'azione dello Stato a difesa dell'ordine pubblico, mediante una serie di innovazioni che si inseriscono, come semplici ritocchi, nel tessuto del sistema penale e del vigente apparato normativo di prevenzione, senza alterarne la fisionomia sostanziale e senza incidere sul quadro costituzionale. Più precisamente, le accennate innovazioni si concretano nella previsione di nuove ipotesi criminose, nella parziale revisione della disciplina concernente taluni istituti processuali, infine nella modifica e nell'integrazione del sistema di prevenzione oggi vigente; il disegno di legge perciò, oltre a contenere due disposizioni finali, si articola in tre distinti capi, che hanno ad oggetto il primo « disposizioni penali », il secondo « disposizioni processuali » e il terzo « modificazioni alla legge 22 maggio 1975, numero 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico ».

2. — Il primo capo del progetto, che è formato, come si è detto, da disposizioni penali, si collega e in un certo senso lo completa, al disegno di legge, in precedenza presentato dal Governo col titolo « modificazioni e integrazioni al codice penale », e attualmente all'esame, col numero 1490, della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

La norma che apre il capo ha lo scopo di consentire una più efficace repressione degli attentati alla sicurezza degli impianti di pubblica utilità e in particolare di quei delicatissimi strumenti divenuti indispensabili per molte attività del mondo moderno, che sono gli impianti di ricerca e di elaborazione di dati. Recenti episodi documentano con l'evidenza drammatica dei fatti che il terrorismo politico ha trovato in questi impianti un nuovo obiettivo per le sue azioni di vandalismo e che anche con questo mezzo, come con tutti i delitti dovuti alla loro iniziativa, i terroristi perseguono in primo luogo la finalità di mettere a repentaglio le condizioni indispensabili per la pacifica convivenza sociale e quindi per turbare l'ordine pubblico, menomando il senso di sicurezza generale di tutti i cittadini.

Di fronte a queste nuove e pericolose manifestazioni di criminalità, il vigente apparato punitivo non sembra che consenta quella rigorosa ed incisiva risposta repressiva, che è senza dubbio indispensabile per combattere un'attività delittuosa tanto allarmante. Sta di fatto in primo luogo che il codice penale non prende in specifica considerazione, per farne una autonoma figura di reato, le azioni dirette a danneggiare o a distruggere gli impianti di ricerca e di elaborazione di dati; d'altra parte queste azioni e quelle commesse

contro tutti gli altri tipi di impianti di pubblica utilità sono punite, sempre che non producano conseguenze ulteriori, a titolo di danneggiamento aggravato, e quindi con una pena che non può considerarsi adeguata alla rilevanza sociale che il fenomeno ha assunto negli ultimi tempi, posto che essa va da sei mesi a tre anni di reclusione, per il reato consumato (articolo 635, capoverso del codice penale); ed è inferiore anche a tale misura, quando l'evento voluto non si realizzi e debbano pertanto applicarsi le pene comminate per il reato tentato.

Si tratta, come si vede, di una disciplina in parte lacunosa e non del tutto omogenea, ma soprattutto caratterizzata da un'insufficiente incisività. Per ovviare a questi inconvenienti, è sembrato perciò opportuno introdurre nel codice una nuova norma che punisca autonomamente come un reato a consumazione anticipata, ogni attività diretta a danneggiare o a distruggere qualsiasi impianto di pubblica utilità e in specie quelli destinati alla ricerca e all'elaborazione di dati. La norma è stata collocata nel titolo dei delitti contro l'ordine pubblico, all'articolo 419-*bis*, subito dopo l'articolo che punisce il delitto di devastazione e saccheggio, sul presupposto che in casi del genere, quale che possa essere in concreto la finalità perseguita dall'agente, l'azione delituosa produce sempre, per la specie delle cose che ne formano oggetto, un turbamento non trascurabile della sicurezza dei cittadini.

Conseguentemente, si è esclusa la necessità che il fatto sia commesso per un fine specifico; mentre, in considerazione della plurioffensività che caratterizza, come si è detto, azioni del genere, il delitto è configurato, nell'ipotesi tipica, come un reato a consumazione anticipata punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, e cioè con una pena superiore a quella prevista per il danneggiamento aggravato, anche consumato, ma inferiore alla pena comminata dall'articolo 433, primo comma, per gli attentati alla sicurezza degli impianti di energia e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni; e ciò in quanto in questo caso è richiesta la condizione ulteriore di un pericolo, accertato in concreto, per la pubblica incolumità. In armonia peraltro con i modelli di struttura che di solito assumono nel codice i delitti di attentato o a consumazione anticipata, si è prevista nel secondo comma un'ipotesi di reato aggravato dall'evento, per il caso in cui dal fatto derivi la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento; ed anche qui si è stabilita una pena (da trenta mesi a otto anni di reclusione), inferiore a quella comminata dal capoverso dell'articolo 433 in relazione al fatto che dall'attentato derivi un disastro.

La norma ora illustrata è seguita da un'altra disposizione, l'articolo 2, che ha lo scopo di prevedere un trattamento sanzionatorio per l'indebita rivelazione di notizie ottenute mediante un nuovo tipo di intercettazioni telefoniche che questo stesso progetto si propone di introdurre nel vigente sistema. Come meglio sarà spiegato in seguito, l'articolo 8 del disegno di legge introduce nel codice di procedura penale una nuova norma, l'articolo 226-*sexies*, che consente a certe condizioni l'intercettazione di comunicazioni telefoniche, non già come mezzo per acquisire la prova di reati commessi, ma unicamente a fini di prevenzione. In relazione a questa ipotesi, e in vista delle necessità di garantire, con un'apposita ed energica tutela, la segretezza delle notizie ottenute mediante un tipo di controllo telefonico, che non tende, come avviene di solito, alla repressione dei reati, l'articolo 2 del progetto inserisce nel codice penale l'articolo 620-*bis*, che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni (e quindi con una pena superiore a quella comminata dal precedente articolo 620 per la rivelazione delle conversazioni telefoniche) chiunque rivela indebitamente il contenuto di comunicazioni telefoniche intercettate a fini preventivi, e di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

3. — Le disposizioni processuali del capo II possono dividersi, riguardo al loro contenuto e alle loro finalità, in tre gruppi distinti, in quanto alcune di esse si propongono lo scopo di rendere più celere il corso dei processi e di facilitare le indagini, specie in relazione a determinati delitti di particolare gravità; altre mirano a ritoccare in taluni punti la disciplina vigente in materia di intercettazioni telefoniche e infine le ultime hanno ad oggetto una serie di modifiche delle norme che regolano la partecipazione dei giudici popolari ai collegi di corte di assise.

Le disposizioni del primo gruppo, che sono quelle dell'articolo 3 e degli articoli da 9 a 12 del disegno di legge, trovano il loro

fondamento unitario nella costatazione che la sollecitudine delle procedure e il successo delle indagini giudiziarie possono essere un elemento decisivo nella lotta alla criminalità e meglio di altri rimedi possono contribuire a contenere la diffusione della delinquenza all'interno della società. In questa direzione, qualcosa è stato già fatto con la recente approvazione della legge che modifica le norme del codice di procedura penale, relative alla determinazione della competenza per territorio, alla connessione, alle notifiche e al regime delle nullità; ma esiste tuttora più di un settore del vigente ordinamento processuale, in cui sono possibili interventi legislativi immediati, per assicurare maggiore rapidità ai giudizi penali e per rimuovere quei fatti che ostacolano sul piano normativo una positiva e sollecita conclusione delle inchieste giudiziarie. Da quest'ultimo punto di vista, si è tra l'altro rilevato che la vigente disciplina del segreto istruttorio impedisce o quanto meno rende difficile ogni coordinamento, anche a fini meramente conoscitivi, tra i vari uffici giudiziari e tra essi e gli organi di polizia. Le più recenti esperienze dimostrano invece come sia divenuto necessario, di fronte alle manifestazioni delittuose della nuova criminalità, che la magistratura e la polizia possano usufruire di opportune forme di collaborazione e di coordinamento, in modo che i diversi uffici abbiano la possibilità di scambiarsi, quando occorra, le informazioni utili per il successo delle indagini giudiziarie. La criminalità più pericolosa, infatti, si avvale, per le sue imprese delittuose, di strutture organizzative che la mettono in condizione di dare alle proprie illecite iniziative un'estensione territoriale e una frequenza temporale del tutto sconosciute nel passato. Accade così che tra episodi delittuosi di competenza di giudici diversi si riscontrino assai spesso collegamenti di vario genere e che le inchieste relative a un determinato delitto possano talora offrire utili spunti per proseguire con successo o addirittura per iniziare le indagini in ordine ad altri crimini. In questa situazione sembra evidente come l'obbligo del segreto istruttorio possa rappresentare un ostacolo all'accertamento della verità, e come quindi sia opportuno derogarvi, almeno parzialmente, per consentire da un lato i necessari scambi di notizie e di atti tra i vari uffici della magistratura e per permettere dall'altro che in certi casi, e a condizioni determinate, gli organi giudiziari siano autorizzati a dare ad altri organi le opportune informazioni sulle indagini di loro competenza.

A questi fini, l'articolo 3 del progetto provvede ad inserire nel codice di procedura, dopo l'articolo 165, relativo al rilascio di copie, di estratti o di certificati, altri due articoli, 165-*bis* e 165-*ter*, che hanno appunto lo scopo di introdurre nel sistema le innovazioni, di cui ora si è fatto cenno. In particolare, l'articolo 165-*bis* stabilisce che, per i processi in corso di istruzione, il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero possono chiedere alla competente autorità giudiziaria, anche in deroga all'obbligo del segreto, sancito dall'articolo 307, copie di atti o informazioni scritte sul loro contenuto. In questo modo, la norma estende a tutti i casi la regola con la quale l'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 534, ha consentito l'acquisizione di atti relativi ad altri processi, per l'ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi. La facoltà tuttavia è limitata ai procedimenti in corso di istruzione e non può essere invece esercitata dal giudice del dibattimento, in quanto si è voluto evitare che per questa via atti coperti dal segreto istruttorio possano venire direttamente a conoscenza del pubblico, così da potere pregiudicare il buon esito delle indagini in corso. Dal canto suo, l'articolo 165-*ter*, sull'esempio di quanto stabilisce per un'ipotesi particolare l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, contenente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, dispone che il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, può chiedere all'autorità giudiziaria informazioni scritte sul contenuto di atti processuali che siano ritenute indispensabili per la prevenzione o l'accertamento di delitti indicati nell'articolo 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, così come viene modificato dall'articolo 21 della presente legge, e cioè dei delitti che, specie in questo momento, appaiono di particolare gravità per la loro natura o per l'allarme sociale che suscitano. Naturalmente, poiché è possibile che il Ministro dell'interno non sia a conoscenza, a causa del segreto istruttorio, dell'esistenza di atti utili per i fini già accennati, si è esplicitamente previsto che l'autorità giudiziaria può dare le opportune informazioni anche di ufficio. Nel caso di richiesta, il giudice deve provvedere nelle quarantotto

ore e deve motivare l'eventuale decisione di rigetto. Con l'ultimo comma, infine, si è stabilito che le persone che hanno ricevuto le informazioni sono obbligate al segreto, per chiarire così che le notizie che sono coperte dal segreto istruttorio diventano oggetto di un segreto d'ufficio per coloro che le hanno avute e che pertanto si renderebbero responsabili del delitto previsto dall'articolo 326 del codice penale, se le rivelassero. Per finalità analoghe a quelle che giustificano le norme illustrate, l'articolo 9 modifica in parte l'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura. Questa disposizione stabilisce, come è noto, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono mai procedere, neppure per delegazione, all'esame della corrispondenza e degli atti e dei documenti esistenti presso banche o altri istituti pubblici o privati. Senonché il divieto, a cui peraltro hanno già derogato alcune leggi speciali, come quella del 4 febbraio 1977, n. 20, sul credito pignoratizio, si è rivelato di ostacolo alla speditezza delle indagini, relative ai più gravi delitti contro il patrimonio, che costituiscono oggi le manifestazioni più frequenti della criminalità organizzata, ciò perché i singoli magistrati non hanno la materiale possibilità di procedere a controlli del genere (soprattutto quando essi assumono dimensioni particolarmente rilevanti) con la stessa celerità con cui potrebbe procedere, operando contestualmente con più unità, il personale della polizia giudiziaria. È innegabile d'altra parte che le motivazioni del divieto non hanno più il fondamento di una volta, e pertanto l'articolo 340 del codice di procedura penale viene modificato nel senso che il giudice può delegare a un ufficiale di polizia giudiziaria il compimento degli atti prima elencati quando il procedimento riguarda i delitti di rapina, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; per gli altri casi continuerà ad applicarsi la regola generale del divieto con le eccezioni già previste dalle leggi speciali di cui si è fatto cenno, e sulle quali la nuova norma non può esercitare alcuna influenza, non essendo con esse incompatibile ed avendo lo scopo limitato di aggiungere altre eccezioni a quelle esistenti e non già di apprestare all'intera materia una nuova regolamentazione.

Gli articoli successivi 10, 11 e 12, che esauriscono il primo gruppo delle disposizioni processuali, mirano a favorire una più sollecita definizione dei processi per alcuni delitti di particolare gravità quali sono quelli che vengono elencati nel nuovo testo dell'articolo 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

In particolare, con l'articolo 10 si dispone che i processi per i suddetti reati debbono essere iscritti con precedenza sui ruoli di dibattimenti in ogni grado del giudizio e quindi trattati prima degli altri, così come avviene oggi, a norma dell'articolo 20 delle disposizioni regolamentari del codice di procedura, per i procedimenti riguardanti detenuti e per quelli che hanno carattere di urgenza. A loro volta, gli articoli 11 e 12 provvedono rispettivamente a modificare l'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario e l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in modo da stabilire che i procedimenti concernenti i reati più volte menzionati sono trattati durante il periodo feriale dei magistrati e che ad essi non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale, prevista dalla citata legge n. 742 del 1969.

Le disposizioni del secondo gruppo, costituite dagli articoli da 4 a 8 e concernenti, come già si è accennato, la disciplina delle intercettazioni telefoniche, traggono origine dalla costatata necessità di procedere ad alcune modifiche della normativa vigente in materia, per renderla più adeguata, sulla base dell'esperienza di questi ultimi anni, alle complesse esigenze della lotta contro la criminalità organizzata politica e comune. In vista di queste finalità, si è in primo luogo ritenuto di eliminare il limite massimo di durata delle intercettazioni oggi fissato dal secondo comma dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura in quarantacinque giorni complessivi.

Si è visto, infatti, nella pratica giudiziaria di ogni giorno, che il limite suddetto può impedire o ostacolare il successo delle indagini, specie in relazione a quei gravi delitti, come ad esempio i sequestri di persona, che richiedono controlli telefonici talora lunghissimi, prima che sia possibile acquisire elementi utili per l'individuazione degli autori del reato. Il comma citato dell'articolo 226-*ter* viene perciò modificato, nel senso che dopo i primi quindici giorni la durata delle intercettazioni può essere prorogata, quante volte sia necessario, per periodi successivi di quindici giorni.

Lo stesso articolo 226-*ter* viene poi integrato, mediante la norma seguente del-

l'articolo 5, da un ultimo comma, col quale si stabilisce che l'autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni può essere concessa anche oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni. La disposizione, che è giustificata da evidenti ragioni di sollecitudine, ha un fondamento analogo a quello del vigente articolo 243 del codice di procedura penale, secondo il quale l'ordine di cattura può essere dato anche oralmente e pertanto, sulla falsariga di quanto dispone l'articolo citato, anche la nuova norma è completata dalla regola, per cui l'autorizzazione orale deve essere confermata per iscritto nelle forme ordinarie appena possibile.

Motivi analoghi di urgenza spiegano l'integrazione, attuata con l'articolo 6, dell'articolo 226-*quater* del codice di procedura. Questa norma stabilisce attualmente che le operazioni d'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni debbono essere effettuate presso gli impianti installati nelle procure della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio. In questo modo, però, non si tiene conto che in taluni casi, come ad esempio quando si proceda in un luogo distante da quello in cui si debba effettuare il controllo telefonico, può essere impossibile eseguire le operazioni con la dovuta sollecitudine e quindi con la necessaria efficacia ai fini delle indagini; sì che è sembrato opportuno inserire dopo il primo comma dell'articolo 226-*quater* un altro comma col quale si dispone che, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti prima indicati, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può permettere, dopo avere naturalmente valutato la sussistenza in concreto di motivi d'urgenza, che le operazioni siano eseguite presso gli impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria.

La successiva innovazione, introdotta nel sistema con l'articolo 7, ha ad oggetto il penultimo comma dell'articolo 226-*quater*, per il quale le notizie ottenute mediante le intercettazioni non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono raccolte. La norma si spiega, sul piano giuridico, col rilievo che una notizia raccolta in occasione di indagini relative ad altri reati equivale, in sostanza, ad una notizia ottenuta mediante un'intercettazione non autorizzata e dovrebbe quindi considerarsi come una prova illecita, in quanto acquisita con un procedimento non corrispondente alle prescrizioni costituzionali.

Sennonché non può farsi a meno di rilevare che le due situazioni sono solo in apparenza equivalenti, in quanto le notizie raccolte per procedimenti diversi da quelli in cui potrebbero essere utilizzate presuppongono sempre, a differenza di quanto avviene nell'altro caso, l'esistenza di un provvedimento autorizzativo della competente autorità giudiziaria e perciò non possono considerarsi ottenute senza le garanzie previste dall'ordinamento vigente. È d'altra parte evidente, come del resto confermano concrete esperienze, che la limitazione contenuta nell'articolo 226-*quater* può impedire o ostacolare la repressione di delitti anche gravissimi, potendo accadere con una certa frequenza che per effetto di intercettazioni disposte per un determinato procedimento vengano raccolte le prove, magari decisive, di altri reati. Proprio per evitare simili inconvenienti, almeno con riferimento ai delitti di maggiore gravità, il nuovo testo del penultimo comma dell'articolo 226-*quater* stabilisce che le notizie ottenute mediante le intercettazioni possono essere utilizzate come prove nei procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per cui è obbligatorio il mandato di cattura. Si è peraltro considerato che nei casi di procedimenti per reati connessi, può accadere, per le diverse condizioni soggettive dei singoli imputati o per l'attribuzione a ciascuno di essi di reati di varia gravità, che il mandato di cattura sia obbligatorio soltanto nei confronti di taluno di loro; in un'evenienza del genere, sarebbe evidentemente ingiusto consentire l'utilizzazione delle prove raccolte, mediante le intercettazioni, solamente nei confronti di taluno degli imputati o con riguardo unicamente a una parte degli episodi delittuosi che dovessero formare oggetto dell'accusa; perciò, anche per eliminare ogni possibile dubbio interpretativo, è sembrato opportuno stabilire che le notizie raccolte sono utilizzabili senza distinzioni nel procedimento diverso, purché il mandato di cattura sia obbligatorio, almeno per uno degli imputati (ai quali ovviamente vanno parificati, in base alla norma generale dell'articolo 78 del codice di procedura penale, gli indiziati, qualora non

tutti abbiano ancora formalmente assunto la qualità di imputato).

La serie delle innovazioni in materia di intercettazioni telefoniche è chiusa dall'articolo 8, il quale inserisce nel codice di procedura penale l'articolo 226-*sexies*, per consentire, come già si è avuto modo di accennare in precedenza, che le intercettazioni possano essere utilizzate, in certi casi specificamente indicati, e in conformità di taluni ordinamenti stranieri, a scopi esclusivamente di prevenzione. Attualmente, come è noto, tutte le forme di intercettazione sono permesse soltanto con riguardo a reati che siano già avvenuti, mentre l'esperienza dimostra come la lotta al crimine organizzato o comunque alle manifestazioni più pericolose della nuova delinquenza ha maggiori speranze di successo, quando venga affidata non solo a strumenti meramente repressivi ma anche a mezzi adeguati di prevenzione. In questa prospettiva, è in particolare evidente come possa essere estremamente utile per gli organi di polizia prendere sicura conoscenza, tramite le intercettazioni telefoniche, delle illecite decisioni di organizzazioni delittuose o di singoli criminali, e dei preparativi messi in atto per portarle ad effettivo compimento; ciò in quanto in questo modo l'apparato di polizia può essere messo in condizione non solo di sventare singoli delitti, ma anche di procurarsi maggiori elementi di giudizio, ai fini della propria attività investigativa nei confronti delle organizzazioni criminali. Naturalmente, per evitare possibili distorsioni di un così delicato strumento, è parso indispensabile subordinarne l'uso a più di una garanzia di tipo giudiziario e soprattutto ammetterne la utilizzazione non in tutti i casi in cui le intercettazioni possano apparire utili per finalità di prevenzione, ma solo in quelli in cui ricorrano concreti indizi idonei a far ritenere come imminente l'esecuzione non già di qualunque reato ma solo di delitti di maggiore rilevanza sociale. L'articolo 226-*sexies* stabilisce pertanto che il procuratore della Repubblica può autorizzare la intercettazione di comunicazioni o conversazioni nei confronti di persone gravemente indiziate di aver compiuto, o di stare compiendo, atti preparatori dei gravissimi delitti elencati nel più volte citato articolo 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 155. A scopo di garanzia, le intercettazioni debbono essere effettuate con l'osservanza delle modalità previste dal codice di procedura per le comuni intercettazioni, mentre le registrazioni, una volta eseguite, devono essere subito trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni. D'altra parte, poiché in questo caso le intercettazioni non presuppongono l'esistenza di un reato, ma vengono ammesse unicamente per finalità preventive, allo scopo di agevolare, secondo quanto si è detto, l'attività investigativa degli apparati di polizia, si è precisato che le notizie raccolte sono prive di ogni valore processuale e che possono essere utilizzate, al più come avviene per le denunce e gli scritti anonimi, esclusivamente per la prosecuzione delle indagini. Infine sempre a fini di garanzia e sull'esempio di legislazioni straniere, la norma dispone che le intercettazioni possono essere autorizzate soltanto a richiesta del Ministro dell'interno o, su sua delega, del questore, del comandante di gruppo dei carabinieri, del comandante di gruppo della guardia di finanza, o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo.

Le disposizioni processuali del terzo gruppo, che vanno dall'articolo 13 all'articolo 18, rispondono all'esigenza di rettificare la disciplina concernente la formazione dei collegi delle corti di assise, in modo da impedire che le carenze messe recentemente in evidenza dalla normativa vigente, possano influire negativamente sul corso regolare della giustizia.

È infatti appena il caso di ricordare, tanto è ancora viva la memoria di così incresciosi espisodi, come negli ultimi tempi sia più volte accaduto, appunto sulla base dell'attuale sistema, che l'impedimento occasionale di uno o più giudici popolari ha ostacolato la tempestiva formazione dei collegi di corte di assise e quindi ritardato la trattazione o l'inizio di processi talora relativi a gravissimi delitti terroristici. Il primo e certamente il più grave di questi episodi suscitò tale allarme nell'opinione pubblica, da far nascere il dubbio che le corti di assise non fossero più in grado di svolgere convenientemente la loro funzione con riguardo a tutti i delitti rimessi alla loro competenza e che fosse quindi opportuno ridurre la sfera delle loro attribuzioni a favore della magistratura togata. Gli avvenimenti successivi hanno dimostrato come si trattasse di preoccupazioni infondate ed hanno confermato che le corti di assise sono un giudice tuttora idoneo a garantire, così come pre-

scrive la Costituzione, un'efficace partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, relativamente ai reati che hanno maggiore risonanza nel corpo sociale. Correlativamente, è risultato chiaro come gli episodi ricordati fossero un effetto non già dei criteri di ripartizione delle competenze tra la magistratura togata e le corti di assise, bensì di una normativa circa la formazione dei collegi che con il tempo si è rivelata difettosa in più di un punto, ma che senza difficoltà può essere opportunamente adeguata a una situazione e ad avvenimenti del tutto nuovi e certamente imprevisti nel momento in cui venne approvata la legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise.

Secondo questa legge, i giudici popolari chiamati a formare, per le singole sessioni, i collegi delle corti di assise di primo e di secondo grado sono estratti a sorte dalle cosiddette liste generali di giudici popolari ordinari e supplenti, che vengono separatamente formate a periodi prestabiliti mediante sorteggio di nominativi compresi negli albi dei cittadini che hanno i requisiti per integrare quei collegi. Le liste suddette, degli uomini e delle donne, comprendono un numero di giudici popolari che è fissato, per ogni circolo, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, e che va, tanto per le liste dei giudici ordinari che per quelle dei supplenti, da un minimo di 80 a un massimo di 800 giudici, massimo previsto soltanto per le corti di assise che hanno sede nelle maggiori città. Sulla base di questi adempimenti preliminari la legge stabilisce che, quindici giorni prima dell'inizio di ogni sessione, dalla lista dei giudici popolari ordinari devono essere sorteggiate, per le corti di assise di primo grado, dieci persone, di cui almeno cinque uomini, e per le corti di assise di appello dodici persone, di cui almeno sei uomini. Successivamente, nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, sono chiamati a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei giudici ordinari presenti, quanti ne occorrono per formare il collegio, ma nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a cinque, dei quali tre uomini e due donne, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. D'altra parte, in tutti i casi in cui per qualunque causa non sia possibile costituire la corte di assise di primo o di secondo grado, si procede, sempre nel giorno fissato per la trattazione della prima causa della sessione, al sorteggio, con successive estrazioni, dei giudici supplenti che occorrono.

Risulta evidente da questa rapida sintesi del sistema vigente che il numero dei giudici ordinari chiamati a costituire le corti di assise (anche in qualità di aggiunto) sono relativamente esigui, così da non escludere l'eventualità che per l'impedimento dei giudici o per altre cause diventi impossibile la formazione dei collegi. Inoltre, poiché come si è detto, i giudici supplenti possono essere sorteggiati solo nel giorno in cui ha inizio la sessione e non successivamente, poiché d'altro canto una volta formati i collegi per la prima causa gli altri giudici ordinari sono licenziati, accade che, quando qualcuno dei giudici venga a mancare nel corso della sessione, non è possibile procedere alle necessarie sostituzioni, e i processi già fissati debbono essere rinviati, così come appunto avvenne nel caso di cui in precedenza si è fatto cenno.

Pertanto, per ovviare agli accennati inconvenienti, si provvede anzitutto, con lo articolo 13, a triplicare il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali, e a disporre altresì che l'aumento deve essere attuato entro un anno dall'entrata in vigore della legge e che di esso non si terrà conto per i giudizi per i quali in quel momento siano già convocate le sessioni di corte di assise. Quindi, con gli articoli 15 e 16, vengono modificati gli articoli 25 e 26 della legge n. 287 del 1951, nel senso che si raddoppia il numero dei giudici ordinari chiamati a formare i collegi di corte di assise di primo e di secondo grado, anche in qualità di aggiunti, per i dibattimenti che si prevedono di lunga durata, mentre dal canto suo, l'articolo 17 aggiunge all'articolo 28 della legge citata del 1951 altri due commi coi quali si dispone che il numero dei giudici popolari può essere completato, mediante l'estrazione di supplenti, anche nel corso della sessione, ogni volta che diventi impossibile costituire il collegio per taluna delle cause da trattare, e che la stessa regola vale pure per i giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti.

Altre due norme sono infine dirette a rendere meno onerosa la prestazione delle

funzioni di giudice popolare, così da eliminare o almeno da contenere la eventualità che le persone sorteggiate siano portate a rifiutarle, ricorrendo a pretesti. La prima di tali norme, l'articolo 14, integra l'articolo 11 della legge del 1951 con la disposizione che l'ufficio di giudice popolare, oltre ad essere obbligatorio, è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive in modo da escludere ogni influenza negativa sul rapporto di lavoro di chi lo presta; a sua volta, l'articolo 18, modificando il primo comma dell'articolo 36 della legge, aumenta di ventimila lire al giorno l'indennità prevista per i giudici popolari, che siano lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni, mettendo quindi queste persone in condizioni non deteriori rispetto a coloro che conservano il diritto allo stipendio o al salario.

4. — Il Capo III del provvedimento tende a migliorare, come prima si è accennato, l'apparato normativo di prevenzione nei confronti dei delitti di maggiore gravità. È inutile ripetere qui quanto già si è detto circa le maggiori possibilità di successo che ha la lotta al crimine, quando venga affidata ad adeguati mezzi preventivi. Si può soltanto aggiungere che per le ragioni ampiamente esposte all'inizio, l'esigenza di un opportuno potenziamento degli strumenti di prevenzione, già avvertita in via generale, assume in questo momento caratteri di particolare evidenza, tali da rendere indispensabile che gli organi giudiziari e di polizia siano subito messi in condizione di poter evitare, mediante interventi preventivi, eventualmente limitativi della libertà personale dei singoli, l'esecuzione di quei delitti, che suscitano maggiore allarme nell'opinione pubblica. Tutto ciò deve avvenire nel pieno rispetto delle garanzie fondamentali previste dalla Costituzione per i diritti individuali, e insieme nel modo più efficace per ristabilire nel paese, attraverso una lotta senza quartiere alla grande criminalità, quelle condizioni di sicurezza pubblica a cui i cittadini senza distinzioni si mostrano vivamente interessati.

A questi fini e nella linea di un adeguato contemperamento delle esigenze di cui si è fatto cenno, il disegno di legge, in quest'ultima parte, si muove in tre distinte direzioni. In primo luogo, si è ritenuto necessario prevedere un congegno normativo che attribuisca alla polizia, in casi eccezionali di urgenza e nel corso di determinate operazioni, il potere di trattenere nei propri uffici coloro che cercano di impedire la loro identificazione.

Inoltre, per neutralizzare, o almeno per contenere l'attività delittuosa di organizzazioni criminali o di singoli delinquenti con mezzi idonei a impedire che i loro propositi siano portati a compimento, soprattutto nei casi in cui maggiore è il pericolo per l'ordine e l'incolumità pubblica, è parso opportuno ampliare la sfera di applicabilità delle misure di prevenzione attualmente previste dall'ordinamento nei confronti di coloro che pongano in essere atti preparatori (diversi da quelli che valgano a integrare il tentativo punibile) di quei gravissimi delitti che costituiscono oggi le manifestazioni più allarmanti della delinquenza comune e politica.

D'altra parte, per non vanificare in concreto l'accennata finalità, e cioè per evitare che la preparazione del delitto possa essere seguita dalla sua esecuzione, nel tempo necessario per l'applicazione della misura di prevenzione, sono stati attribuiti alla forza pubblica poteri cautelari, sia reali che personali, strumentalmente preordinati a rendere possibili ed efficaci gli accertamenti e le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria.

Tutte le innovazioni sono state attuate mediante alcune modifiche e integrazioni della legge 22 maggio 1975, n. 152, contenente disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico. Così, l'articolo 19 del progetto aggiunge all'articolo 4 della legge citata due commi, con cui si dispone che, nelle circostanze indicate dalla prima parte della norma, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria (e cioè gli stessi organi a cui fanno riferimento la disposizione integrata ed altre norme della medesima legge) possono accompagnare nei propri uffici e trattenerveli per non più di 24 ore le persone che si rifiutino di dichiarare le proprie generalità o rispetto alle quali ricorrano sufficienti indizi per ritenere falsi le dichiarazioni sull'identità personale o i documenti d'identità esibiti. In questo modo, i poteri già spettanti alla polizia di procedere all'identificazione, e di accompagnare le persone sospette nei propri uffici, per sottoporle eventualmente a rilievi segnaletici (articolo 4 del testo unico di pubblica

sicurezza), sono completati con l'ulteriore facoltà di trattenerle per il tempo necessario per l'accertamento della loro identità e comunque non oltre le 24 ore. Si tratta, come risulta evidente, di una limitazione della libertà personale condizionata allo svolgimento di indagini per un fine determinato e strumentale rispetto al successivo intervento dell'autorità giudiziaria per i provvedimenti di sua competenza in ordine al reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità, o in ordine ed eventuali, più gravi delitti di falso. Appunto in questa prospettiva, l'accompagnamento deve essere immediatamente comunicato al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni prescritte dalla legge, ordina la liberazione del sospettato.

D'altra parte, per ampliare, nella direzione prima accennata, il campo di applicazione delle misure di prevenzione viene opportunamente ritoccato, dall'articolo 21, l'articolo 18 della legge n. 152 del 1975. Questa norma già prevede che le misure di prevenzione possono applicarsi, nei modi stabiliti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, per la lotta contro la mafia, nei confronti di coloro che pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, di determinati delitti specificamente elencati in numeri successivi. Nella maggior parte dei casi, però, e in particolare in quelli indicati dal n. 1, è richiesto che gli atti preparatori siano sempre diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato. Tale condizione, per la difficoltà estrema che evidentemente comporta il suo accertamento, limita considerevolmente l'efficacia della norma e perciò, mentre i numeri 2 e 4 della disposizione sono stati lasciati immutati, salvo alcuni ritocchi d'ordine formale, si è invece modificato il testo del n. 1, in primo luogo mediante la soppressione della suddetta condizione e poi con l'aggiunta di altre ipotesi delittuose a quelle già previste, tra cui quella di cui all'attuale n. 3. L'elenco che ne risulta viene così ad essere costituito dai delitti preveduti degli articoli del codice penale 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 306 (banda armata), 419-*bis* (che la nuova ipotesi delittuosa che si introduce nel codice col presente progetto), 422 (strage), 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio), 429 (danneggiamento seguito da naufragio), 430 (disastro ferroviario), 431 (pericolo di disastro ferroviario seguito da danneggiamento), 432, primo comma (attentati alla sicurezza dei trasporti), 433 (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica etc.), 435 (fabbricazione o detenzione di materie esplodenti), 438 (epidemia), 439 (avvelenamento di acque o sostanze alimentari), 575 (omicidio), 628, ultimo comma (rapina aggravata), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), nonché dei delitti preveduti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 30 giugno 1952, n. 645, concernente la riorganizzazione del partito fascista, dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sugli stupefacenti, e dall'articolo 1, settimo comma, della legge 4 marzo 1976, n. 31, relativo alle infrazioni valutarie.

Risulta da quanto si è detto che l'applicazione della misura di prevenzione è subordinata, nei casi considerati, all'esistenza non di meri sospetti, ma di fatti obiettivi, che per essere diretti alla consumazione di gravissimi delitti, sono evidentemente indicativi dell'estrema pericolosità dell'agente e che peraltro debbono essere rigorosamente provati per dar luogo al procedimento giudiziario. Appunto per facilitare l'acquisizione delle prove necessarie e per garantire inoltre, come già si è detto, che l'attività preparatoria del delitto non sia portata ad ulteriori conseguenze e che la misura abbia effettiva applicazione, si è concesso all'autorità di polizia giudiziaria il potere di eseguire perquisizioni domiciliari e di procedere all'arresto provvisorio dell'autore degli atti preparatori.

Più precisamente, l'articolo 20, inserendo nella legge n. 152 del 1975 l'articolo 4-*bis*, dispone che in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria possono procedere di loro iniziativa all'immediata perquisizione di luoghi nei quali si diano convegno persone indiziate di porre in essere atti preparatori dei delitti prima elencati. La norma, oltre ad avere le finalità probatorie di cui si è fatto cenno, costituisce altresì un valido strumento, di cui può valersi la polizia per poter far uso della facoltà concessale dall'articolo 3 della recente legge 8 agosto 1977, n. 533 di procedere al sequestro dei cosiddetti « covi eversivi » e cioè appunto dei luoghi in cui

si concepiscono e si preparano i reati di tipo terroristico.

A sua volta l'articolo 22 aggiunge all'articolo 18 della legge n. 152 del 1975 altri quattro articoli (18-*bis*, *ter*, *quater* e *quinquies*) diretti tutti a disciplinare le cadenze del procedimento di prevenzione, in termini che in parte si discostano dalle caratteristiche del procedimento-tipo regolato dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575, in quanto solo nell'ipotesi che qui interessa è consentito l'arresto dell'indiziato ad opera degli organi di polizia. Infatti, il primo degli articoli citati (18-*bis*) stabilisce che in caso di necessità e d'urgenza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto provvisorio delle persone che pongono in essere atti preparatori dei delitti elencati nel precedente articolo 18.

Ai fini dell'esercizio di tale potere, i requisiti della necessità e dell'urgenza – che, come è ovvio, non ricorrono ove sia possibile un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria – vanno interpretati alla luce delle disposizioni del codice di procedura penale relative ai casi nei quali i poteri dell'autorità di polizia possono essere esercitati in tema di libertà senza preventivo ordine o mandato dell'autorità giudiziaria.

Quando si verifichi la situazione accennata, l'arresto provvisorio apre il procedimento per l'applicazione (eventuale) della misura di prevenzione, per adempiere, rispetto al suo svolgimento e alla sua conclusione, una funzione precautelare, sostanzialmente simile a quella propria del fermo giudiziario e dell'arresto in flagranza.

Analogamente a quanto accade per queste misure nella prospettiva del processo penale, l'arresto provvisorio è anch'esso finalizzato alle esigenze di un procedimento (di tipo) giudiziario, qual è quello di prevenzione, e, nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, perde ogni effetto se non venga prima convalidato, nei termini prescritti, dall'autorità giudiziaria e poi sostituito da un regolare ordine di custodia, emesso dal giudice nella previsione che il procedimento si concluda con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune. In vista di questi sviluppi, l'autorità che ha eseguito l'arresto deve darne immediata notizia al procuratore della Repubblica, specificandone i motivi. Subito dopo, il procuratore della Repubblica nomina un difensore all'arrestato che ne sia sprovvisto e procede quindi al suo interrogatorio o direttamente o delegando a compierlo un ufficiale di pubblica sicurezza, e cioè un funzionario che per la qualifica che deve avere offre le maggiori garanzie di obiettività. Prima dell'interrogatorio occorre avvertire il difensore, ma il procuratore della Repubblica o l'ufficiale di pubblica sicurezza possono interrogare l'arrestato, anche in assenza del difensore, al solo fine di ricercare fonti di prova. Quest'ultima disposizione si discosta dalla regola dell'articolo 225, primo comma, secondo cui l'interrogatorio da parte della polizia dell'arrestato e del fermato per indizio di reato deve sempre avvenire alla presenza del difensore: ma si tratta di una anomalia giustificata sia dalle esigenze di particolare rapidità che deve avere il processo di prevenzione, per raggiungere la finalità sua propria di impedire la consumazione di un reato, sia dalla limitazione per cui, in assenza del difensore, l'interrogatorio può essere soltanto diretto alla ricerca di fonti di prove. A fine ulteriore di garanzia, si stabilisce peraltro che di norma il processo verbale dell'interrogatorio viene redatto solo se è presente il difensore; tuttavia se sono inutilmente decorse dall'avviso almeno dodici ore (e cioè un termine sufficiente per ritenere che il difensore non intende presenziare all'interrogatorio), è consentito redigere il processo verbale, ma le dichiarazioni dell'arrestato sono prive di valore probatorio.

Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica deve convalidare l'arresto al più tardi entro novantasei ore dalla sua esecuzione e cioè nel termine previsto dall'articolo 13 della Costituzione; se non è convalidato in questo termine, l'arresto perde ogni effetto e l'arrestato è liberato. Allo stesso modo, l'arrestato deve essere posto in libertà, se nel termine suddetto non viene presentata nessuna proposta o se è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione diversa dall'obbligo di soggiorno, ciò in quanto solo l'obbligo di soggiorno comporta una limitazione tale della libertà personale da giustificare il mantenimento dello stato di detenzione.

Quando invece il procuratore della Repubblica o il questore abbiano proposto l'applicazione dell'obbligo di soggiorno (senza ovviamente che a questo fine sia necessaria la preesistenza di una diffida di pubblica sicurezza), l'arrestato è messo a disposizione del presidente del tribunale e

quest'ultimo, qualora sussistano motivi di particolare gravità, può disporre, a norma dell'articolo 6 della legge n. 1423 del 1956, che l'indiziato sia tenuto sotto custodia, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione, altrimenti può imporgli l'obbligo del soggiorno, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 575 del 1965, oppure ordinarne l'immediata liberazione.

Il procedimento quindi continuerà a svolgersi e si concluderà nei modi previsti dalle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965, espressamente richiamate dall'ultimo comma dell'articolo 18-*quinquies*.

Il Governo è convinto che queste norme e le altre prima illustrate, senza discostarsi in nulla dai princìpi garantistici fissati dalla Costituzione, possono efficacemente far fronte alle particolari esigenze di prevenzione e di repressione, connesse all'attuale grave situazione dell'ordine pubblico.

Appunto per meglio sottolineare che la normativa proposta trova, per gran parte, il suo fondamento nell'improrogabile necessità di superare le contingenti difficoltà del momento, l'articolo 23 stabilisce che le disposizioni relative alle intercettazioni telefoniche (articoli da 4 a 8 e articolo 2) e quelle concernenti la modifica della legge n. 152 del 1975, saranno applicabili fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e comunque per non più di due anni.

L'articolo 24 provvede alla copertura finanziaria per l'onere di spesa conseguente all'aumento dell'indennità per i giudici popolari.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I.

DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 1.

Dopo l'articolo 419 del codice penale è inserito il seguente:

« Articolo 419-*bis* (*Attentato a impianti di pubblica utilità*). — Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione dai sei mesi a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento la pena è della reclusione da trenta mesi a otto anni ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 620 del codice penale è inserito il seguente:

« Articolo 620-*bis* (*Rivelazione di notizie acquisite attraverso legittime intercettazioni di comunicazioni telefoniche*). — Chiunque, essendo venuto a conoscenza, per ragione del proprio ufficio, del contenuto di comunicazioni telefoniche intercettate a norma dell'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale, lo rivela a persona non autorizzata è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ».

CAPO II.

DISPOSIZIONI PROCESSUALI.

ART. 3.

Dopo l'articolo 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« Articolo 165-*bis* (*Richiesta di copie di documenti e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria*). — Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per

i soli procedimenti in corso di istruzione, possono chiedere alla competente autorità giudiziaria copie di atti relativi ad altri procedimenti penali o informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 ».

« Articolo 165-*ter* (*Richiesta di informazioni da parte del Ministro dell'interno*). — Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 307, informazioni scritte sul contenuto di atti processuali ritenute indispensabili per la prevenzione e l'accertamento dei delitti indicati nell'articolo 18 n. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

L'autorità giudiziaria può trasmettere le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa, nel caso di richiesta deve provvedere entro quarantotto ore.

Il provvedimento di rigetto dev'essere motivato.

Le persone che hanno ricevuto le informazioni sono obbligate al segreto ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata con ordinanza per periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione ».

ART. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« L'autorizzazione può essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale fu emesso.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* sono effettuate presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.

Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria ».

ART. 7.

Il penultimo comma dell'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Articolo 226-*sexies* (*Intercettazione preventiva di comunicazioni telefoniche*). — Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro dell'interno, o, su delega di quest'ultimo, del questore, del comandante di Gruppo dei carabinieri, del comandante di Gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche nei confronti di persone gravemente indiziate del compimento di atti preparatori dei delitti indicati nell'articolo 18, n. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalità previste dai primi tre commi dell'articolo 226-*quater*.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni ».

ART. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli atti preveduti dal capoverso precedente non possono essere compiuti, neppure per delegazione, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria; tuttavia il giudice può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria quando il procedimento riguarda i delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 del codice penale ».

ART. 10.

Nei ruoli dei dibattimenti in ogni grado del giudizio devono essere iscritti con precedenza, rispetto ad ogni altro, i procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 18, n. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

ART. 11.

L'articolo 91 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

« Articolo 91 (*Affari penali nel periodo feriale dei magistrati*). — Durante il periodo feriale dei magistrati si trattano i processi relativi ai delitti indicati nell'articolo 18, n. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, quelli relativi ad imputati detenuti o a reati per i quali la prescrizione è prossima a maturare e quelli che, comunque, presentano carattere di urgenza ».

ART. 12.

Il comma primo dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è sostituito dal seguente:

« In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ai delitti indicati nell'articolo 18, n. 1, della

legge 22 maggio 1975, n. 152; non si applica inoltre nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora uno di essi o il suo difensore espressamente rinunzi alla sospensione dei termini ».

ART. 13.

Il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, attualmente stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, è triplicato.

L'aumento sarà attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Di esso non si terrà conto per i giudizi per i quali sono già convocate le corti di assise e le corti di assise di appello.

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive ».

ART. 15.

L'articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« Articolo 25 (*Giudici popolari della sessione*). — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae venti schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Qualora fra le venti schede estratte quelle relative agli uomini siano in numero inferiore a dieci, il presidente continua la estrazione, fino a raggiungere il numero di dieci schede contenenti nominativi di uomini.

Dell'ordine di estrazione, è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione, affinché, volendo, possono assistere alle operazioni.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora nei quali esse avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.

Nei confronti dei giudici popolari donne costituiscono, in ogni caso, motivi di legittimo impedimento per ottenere la dispensa di cui al precedente comma, la necessità che la donna debba provvedere alle esigenze della sua famiglia o il fatto che la donna si trovi nel corso della gestazione o dell'allattamento.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per le corti di assise di appello, ma il numero delle schede estratte è aumentato a ventiquattro.

Quando fra le schede estratte quelle relative agli uomini sono inferiori a dodici, il presidente continua l'estrazione fino a raggiungere il numero di dodici schede contenenti nominativi di uomini ».

ART. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, dei quali sei uomini e quattro donne, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

ART. 17.

Dopo il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modifi-

cata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, sono aggiunti i seguenti:

« Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, diventi impossibile costituire il collegio per taluna delle cause da trattare, il numero dei giudici popolari è completato, ogni volta che occorra, col procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo precedente.

Se il caso di cui al comma precedente si verifica per dibattimenti che si prevedono di lunga durata, anche in relazione ai giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti, il presidente ha facoltà di estrarre dall'urna, oltre a quelli necessari per costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci, dei quali sei uomini e quattro donne ».

ART. 18.

Dopo il primo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è aggiunto il seguente:

« Le indennità previste dal comma precedente sono integrate con la somma di lire ventimila per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni ».

CAPO III.

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152, RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO.

ART. 19.

L'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria nel corso di operazioni di polizia possono procedere, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, oltre che all'identifica-

zione, alla immediata perquisizione sul posto di persone i cui atteggiamenti o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili.

Qualora la persona interpellata rifiuti di dichiarare le proprie generalità, ovvero ricorrano sufficienti indizi per ritenere falsi le dichiarazioni sull'identità personale o i documenti d'identità esibiti, l'autorità di polizia può accompagnare la persona nei propri uffici ed ivi trattenerla per il tempo necessario all'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

Dell'accompagnamento è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione.

Nell'ipotesi di cui al primo comma la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato ».

ART. 20.

Dopo l'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è inserito il seguente:

« ART. *4-bis*. — In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria possono procedere all'immediata perquisizione di luoghi nei quali si diano convegno persone indiziate di porre in essere atti preparatori di delitti previsti dall'articolo 18, n. 1, della presente legge.

Delle perquisizioni deve essere redatto verbale, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica ».

ART. 21.

L'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della legge 22 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obietti-

vamente rilevanti, diretti a commettere uno dei reati previsti dagli articoli 253, 284, 285, 286, 306, 419-*bis*, 422, 428, 429, 430, 431, 432, primo comma, 433, 435, 438, 439, 575, 628, ultimo comma, numero 1 e 2, 630 del codice penale, o degli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista, o dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, o dall'articolo 1, settimo comma, della legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere un'attività analoga a quella precedente;

3) siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, e nella legge 18 aprile 1975, n. 110, concernenti le armi, munizioni ed esplosivi, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato.

Le disposizoni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati ».

ART. 22.

Dopo l'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono inseriti i seguenti:

« ART. 18-*bis*. — Quando, nel corso di operazioni di polizia volte alla prevenzione di reati, si appalesi la necessità e l'urgenza di verificare la fondatezza di indizi relativi alla preparazione dei delitti previsti dal numero 1 dell'articolo precedente, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria possono procedere all'arresto provvisorio di persone che, fuori dei casi di cui all'articolo 56 del codice penale, pongono in essere atti preparatori dei delitti suddetti ».

« ART. 18-*ter*. — L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria che ha eseguito l'arre-

sto deve darne immediata notizia al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione l'arresto è avvenuto, specificandone i motivi e chiedendogli di procedere all'interrogatorio dell'arrestato.

Se l'arrestato è privo di un difensore di fiducia, il procuratore della Repubblica gli nomina immediatamente un difensore di ufficio scelto nei modi previsti dall'articolo 225 del codice di procedura penale e procede quindi personalmente all'interrogatorio o, anche oralmente, delega a compierlo un ufficiale di pubblica sicurezza.

Prima di procedere all'interrogatorio, il procuratore della Repubblica o l'ufficiale di pubblica sicurezza avverte il difensore dell'arrestato. Dell'avviso al difensore e della delega del procuratore della Repubblica è presa nota in un apposito registro con indicazione del giorno e dell'ora.

Dato l'avviso, il procuratore della Repubblica o l'ufficiale di pubblica sicurezza può procedere all'interrogatorio, anche in assenza del difensore, ma in tal caso al solo fine di ricercare fonti di prova.

Dell'interrogatorio non è redatto processo verbale, salvo che sia presente il difensore ovvero siano decorse inutilmente dodici ore dall'avviso. In quest'ultimo caso le dichiarazioni dell'arrestato non hanno valore probatorio.

L'ufficiale di pubblica sicurezza che ha proceduto all'interrogatorio ne informa subito il procuratore della Repubblica, trasmettendogli l'eventuale processo verbale.

Dopo l'interrogatorio, l'arrestato è immediatamente tradotto nella casa circondariale. Il procuratore della Repubblica convalida l'arresto entro novantasei ore dalla sua esecuzione, se lo riconosce fondato.

Se non è convalidato nel termine suddetto, l'arresto è revocato di diritto e resta privo di ogni effetto ».

« ART. 18-*quater*. — Nello stesso termine previsto per la convalida dell'arresto provvisorio, il procuratore della Repubblica o il questore può presentare motivata proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Quando è proposta l'applicazione dell'obbligo di soggiorno, la persona arrestata è messa a disposizione del presidente del tribunale nella cui circoscrizione è avvenuto l'arresto.

Se entro il termine prescritto non è presentata nessuna proposta o è presentata la proposta di applicazione di una misura di

prevenzione diversa dell'obbligo di soggiorno, il procuratore della Repubblica dispone che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà ».

« ART. 18-*quinquies*. — Quando è proposta l'applicazione della misura del soggiorno obbligato, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento ed entro dieci giorni dalla proposta, può disporre, a norma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che l'arrestato sia tenuto sotto custodia, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Quando non ricorrono i motivi per ordinare la custodia dell'arrestato, il presidente del tribunale può disporre, a norma dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, che all'arrestato sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo del soggiorno; l'arrestato è tradotto a mezzo della forza pubblica dalla casa circondariale in cui si trova al comune di soggiorno e consegnato all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Negli altri casi il presidente del tribunale ordina l'immediata liberazione dell'arrestato, imponendogli, se lo ritiene opportuno, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di pubblica sicurezza.

Si osservano, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 23.

Le disposizioni degli articoli 2, da 4 a 8 e da 19 a 22 della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e comunque per non oltre due anni.

ART. 24.

L'onere derivante dall'attuazione della disposizione dell'articolo 18, valutato in lire 500 milioni, graverà sullo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1977, e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.